



CICPND
CENTRO ITALIANO DI CERTIFICAZIONE
PER LE PROVE NON DISTRUTTIVE
E PER I PROCESSI INDUSTRIALI

Patrocinato da: CNR – ENEA – UNI
UNIV. LA SAPIENZA

Via C. Pisacane, 46
20025 Legnano MI
Tel. +39 0331 545600 – Fax +39 0331 543030
Web: www.cicpnd.it
E-mail: info@cicpnd.it; amm@cicpnd.it
C.F.e P.I. 09510020150
C.C.I.A.A. di Milano R.E.A. n° 1642965

SINCERT
ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONI

PRS N° 012 C
SGQ N° 064 A
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreement

REGOLAMENTO

sulla Qualificazione e Certificazione del Personale addetto all'esecuzione di Prove e Monitoraggio
sulle Strutture in Calcestruzzo, Calcestruzzo Armato e Precompresso, Muratura
e Strutture Metalliche
(Doc. 201 Rev. 4)

COPIA CONTROLLATA

CICPND
Centro Italiano di Certificazione
per le Prove Non Distruttive
e per i Processi Industriali
Il Segretario Generale
Dott. Ing. M. Grepaldi

Dicembre 2006

REGOLAMENTO

sulla Qualificazione e Certificazione del Personale addetto all'esecuzione di Prove e Monitoraggio
sulle Strutture di Calcestruzzo, Calcestruzzo Armato e Precompresso, Muratura
e Strutture Metalliche

INDICE

0.	PREMESSA	Pag.	3
1.	SCOPO	"	3
2.	RIFERIMENTI E DEFINIZIONI	"	4
3.	PRESCRIZIONI GENERALI	"	7
4.	LIVELLI DI COMPETENZA	"	7
5.	CAMPI DI APPLICAZIONE E PROVE	"	8
6.	AUTORIZZAZIONE AD OPERARE	"	9
7.	REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME	"	9
8.	PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE	"	13
9.	ESAME DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE	"	15
10.	ESAMI DI LIVELLO 3	"	15
11.	ESAMI DI LIVELLO 1 E 2	"	19
12.	CERTIFICAZIONE	"	24
13.	VALIDITA'	"	25
14.	PROLUNGAMENTO	"	25
15.	ESTENSIONE DELLA VALIDITA' AD ALTRE PROVE	"	30
16.	RICORSI	"	30
17.	DIRITTI ED OBBLIGHI DEI POSSESSORI DELLA CERTIFICAZIONE	"	30
18.	SORVEGLIANZA E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	"	31
19.	DOCUMENTAZIONE	"	31
20.	ELENCO PERSONE CERTIFICATE	"	32
21.	RISERVATEZZA	"	32
22.	PERIODO DI TRANSIZIONE	"	32
23.	CODICE DI ETICA PROFESSIONALE	"	33
24.	INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196	"	36
25.	APPENDICE A – MODULISTICA DI LIVELLO 1	"	...
26.	APPENDICE B – MODULISTICA DI LIVELLO 2	"	...
27.	APPENDICE C – MODULISTICA DI LIVELLO 3	"	...

0. PREMESSA

Nel presente Regolamento vengono prese in considerazione alcune tra le prove più comunemente impiegate sulle strutture di calcestruzzo, calcestruzzo armato e precompresso, muratura e strutture metalliche. Vengono inoltre indicati i campi di applicazione di sistemi di monitoraggio per le strutture.

1 SCOPO

- 1.1 Il presente Regolamento stabilisce i principi, i criteri e le procedure per la gestione delle attività relative alla certificazione ed al successivo mantenimento della certificazione al livello 1, 2 e 3 del personale addetto alla esecuzione di prove e monitoraggio sulle strutture di calcestruzzo, calcestruzzo armato e precompresso, muratura e strutture metalliche.

Esso copre i seguenti “campi di applicazione”:

- Prove Non Distruttive
- Prove con Martinetti Piatti (MP)
- Prove di Carico (PC)
- Monitoraggio Strutturale

Il campo di applicazione “Prove Non Distruttive” comprende le seguenti prove:

- a. Ultrasonore (UT)
- b. Sonore (SO)
- c. Sclerometriche (SC)
- d. Elettromagnetiche (EL)
- e. Chimiche in sito (CH)
- f. Di Permeabilità (PB)
- g. Del Potenziale di Corrosione dell’Armatura (PZ)
- h. Di Estrazione (ES)
- i. Delle Tensioni Residue (TR)
- l. Di Penetrazione (PE)

Il campo di applicazione “Monitoraggio Strutturale” comprende le seguenti ambiti:

- a. Monitoraggio in campo statico (MS)
- b. Monitoraggio in campo dinamico (MD)

- 1.2 Il sistema di certificazione è conforme alle prescrizioni delle norme citate al punto 2.

2 RIFERIMENTI e DEFINIZIONI

2.1 Documenti di riferimento.

Le norme o i documenti a cui si fa riferimento nel presente Regolamento sono:

UNI EN 473: 2000	Qualificazione e Certificazione del Personale addetto alle Prove non Distruttive - Principi generali.
UNI CEI EN ISO/IEC 17024: 2003	Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del personale.

2.2 Termini e definizioni

2.2.1 **Addestramento:** insieme delle nozioni teorico-pratiche impartite secondo un programma prestabilito, al fine di fornire o incrementare le conoscenze e l'abilità del personale in uno dei metodi di prova o per la realizzazione di sistemi di monitoraggio.

2.2.2 **Autorizzazione ad operare:** attestato scritto rilasciato dal datore di lavoro, basato sulla competenza dell'operatore, come specificato dal certificato. Oltre alla certificazione, possono essere valutate per l'assegnazione di particolari compiti anche la conoscenza specifica del lavoro, l'abilità e l'idoneità fisica.

2.2.3 **Candidato:** persona che ambisce alla qualifica e alla certificazione e che lavora sotto la supervisione di personale certificato allo scopo di acquisire l'esperienza richiesta per la qualifica. I candidati possono essere lavoratori autonomi a condizione che forniscano prove documentate che l'esperienza è stata acquisita sotto la supervisione di personale certificato.

2.2.4 **Centro d'Esame:** Centro approvato dall'Organismo di Certificazione Indipendente, direttamente o attraverso l'Organismo autorizzato, dove si svolgono gli esami di qualifica. Un Centro d'esame può trovarsi presso i locali di un datore di lavoro.

2.2.5 **Certificato:** documento rilasciato in conformità alle regole del sistema di certificazione definito dalla norma che indica, con un livello adeguato di garanzia, che la persona designata è in grado di eseguire incarichi specifici.

2.2.6 **Certificazione:** procedura utilizzata per dimostrare la qualifica del personale in una data prova, livello e campo di applicazione e che porta al rilascio di un certificato.

2.2.7 **Datore di lavoro:** Organizzazione per la quale il candidato lavora con continuità; un datore di lavoro può anche essere contemporaneamente un candidato.

2.2.8 **Esame di base:** esame di livello 3 che dimostra le conoscenze della tecnologia e della scienza dei materiali, relative al settore di attività del livello 3, del sistema di qualifica e di certificazione e dei principi di base delle prove come richiesto per il livello 2.

2.2.9 **Esame di metodo:** esame di livello 3 che dimostra la conoscenza generale e specifica da parte del candidato di livello 3 del metodo di prova per cui richiede la certificazione e la sua capacità di redigere una o più procedure di prova o di definire le linee guida per la progettazione di sistemi di monitoraggio sia di tipo manuale che automatico.

- 2.2.10 **Esame di qualifica:** esame organizzato dall'Organismo di Certificazione Indipendente, o dell'Organismo autorizzato, che dimostra le conoscenze generali, specifiche e pratiche, nonché abilità del candidato.
- 2.2.11 **Esame generale:** esame riguardante i principi di un metodo di prova o dei sistemi di monitoraggio.
- 2.2.12 **Esame pratico:** esame dell'abilità con cui il candidato di livello 1 o 2 dimostra familiarità e destrezza nell'utilizzo delle apparecchiature di prova e di monitoraggio necessarie al controllo dei campioni prescritti, nella registrazione e analisi delle informazioni ottenute al livello richiesto, e in cui il candidato di livello 3 dimostra la capacità di redigere una o più procedure di prova.
- 2.2.13 **Esame specifico:** esame riguardante le tecniche di prova applicate a un particolare campo di applicazione, e la conoscenza del prodotto da controllare, delle norme, dei codici, delle specifiche e dei criteri di accettazione.
- 2.2.14 **Esaminatore:** persona certificata al livello 3 nel metodo per il quale è chiamata ad esaminare e autorizzata, dall'Organismo di Certificazione Indipendente direttamente o attraverso l'Organismo autorizzato, a condurre, sorvegliare e valutare gli esami di qualifica nelle prove sul calcestruzzo e muratura.
- 2.2.15 **Esperienza nelle prove sul calcestruzzo, muratura e strutture metalliche:** esperienza nel metodo delle prove e di monitoraggio strutturale sul calcestruzzo, muratura e strutture metalliche applicabile.
- 2.2.16 **Istruzione sulle prove e monitoraggio strutturale sul calcestruzzo, muratura e strutture metalliche:** descrizione scritta dei singoli passi da seguire in occasione di un controllo in base a una norma, un codice, una specifica stabilita o una procedura di prova.
- 2.2.17 **Campo di applicazione sul calcestruzzo, muratura e strutture metalliche:** insieme omogeneo di prove e monitoraggio strutturale.
- 2.2.18 **Esperienza nel monitoraggio strutturale statico:** esperienza nel settore del monitoraggio strutturale con metodologie e tecniche statiche che porta alla capacità e alla conoscenza richieste.
- 2.2.19 **Esperienza nel monitoraggio strutturale dinamico:** esperienza nel settore del monitoraggio strutturale con metodologie e tecniche dinamiche che porta alla capacità e alla conoscenza richieste.
- 2.2.20 **Organismo autorizzato:** Organismo, indipendente da qualsiasi interesse predominante, autorizzato dall'Organismo di Certificazione Indipendente a preparare e organizzare gli esami di qualifica del personale addetto alle prove sul calcestruzzo e muratura. Un Organismo autorizzato può fare riferimento a un campo di applicazione.
- 2.2.21 **Organismo di Certificazione Indipendente:** Organismo che amministra le procedure di certificazione del personale addetto alle prove sul calcestruzzo e muratura in conformità ai requisiti del presente regolamento e che ottempera ai requisiti della norma UNI CEI EN 45013.

- 2.2.22 **Procedura di prova:** descrizione scritta di tutti i parametri essenziali e delle precauzioni da osservare in occasione dell'applicazione di una prova sul calcestruzzo e muratura realizzata in conformità a una norma, un codice o una specifica data.
- 2.2.23 **Progetto di monitoraggio:** descrizione della procedura per la realizzazione di una campagna di monitoraggio in conformità a una norma, un codice o una specifica data. Validazione della strumentazione.
- 2.2.24 **Qualifica:** dimostrazione dell'addestramento, delle conoscenze professionali, dell'abilità e dell'esperienza nonché dell'idoneità fisica che rendono il personale addetto alle prove e monitoraggio sul calcestruzzo, muratura e strutture metalliche idoneo a eseguire correttamente i compiti relativi alle prove e monitoraggio sul calcestruzzo, muratura e strutture metalliche stesse.
- 2.2.25 **Regolazione:** insieme di operazioni compiute sul sistema misurato allo scopo di mantenere la variazione di valore del misurando entro un intervallo prefissato e fargli assumere una misura compatibile con una misura prefissata con una successione, in regime stazionario, di misure prefissate.
- 2.2.26 **Strumentazione:** descrizione delle modalità di installazione degli strumenti (trasduttori di misura) per il rilievo delle grandezze significative (forze, spostamenti, rotazioni, deformazioni) utilizzando la strumentazione di misura più adeguata.
- 2.2.27 **Configurazione:** insieme di operazioni compiute sul sistema allo scopo di garantire l'attendibilità del dato acquisito.
- 2.2.28 **Ricertificazione:** atto emesso dall'Organismo di Certificazione Indipendente, direttamente o mediante un Organismo autorizzato, a fronte della verifica dei requisiti richiesti, con cui viene prolungata per un nuovo periodo di cinque anni la certificazione alla scadenza di ogni secondo periodo di validità.
- 2.2.29 **Rinnovo:** atto emesso dall'Organismo di Certificazione Indipendente, direttamente o mediante un Organismo autorizzato, a fronte dell'accertamento che la persona risponda ai requisiti richiesti, con cui viene prolungata per un periodo di cinque anni la certificazione alla scadenza del primo periodo di validità e successivamente ogni dieci anni.
- 2.2.30 **Prova:** prova semidistruttiva o non distruttiva o di carico su una struttura o un componente su cui sono attuate particolari modalità di indagine che richiedono una conoscenza specifica del prodotto, un'abilità, un'apparecchiatura e un addestramento specifico.
- 2.2.31 **Taratura:** Operazione con la quale si tende ad eliminare l'errore sistematico; lo scopo può essere raggiunto anche evidenziando al meglio con una tabella o con un grafico la relazione fra valori misurati ed i valori effettivi.
- 2.2.32 **Tecnica di prova:** uso di un specifica prova non distruttiva o semidistruttiva sul calcestruzzo e muratura (per esempio: prove ultrasonore, prove di estrazione).
- 2.2.33 **Monitoraggio a breve termine:** insieme delle operazioni da compiere per un intervallo prefissato e non prolungato.
- 2.2.34 **Monitoraggio a lungo termine:** insieme delle operazioni da compiere per un intervallo prolungato od anche per l'intera vita del bene.

3 PRESCRIZIONI GENERALI

3.1 L'attività certificativa del CICPND è regolata come segue.

3.1.1 Il certificato CICPND identifica univocamente la persona, il campo di applicazione, l'eventuale prova e il livello.

3.1.2 Il certificato viene accordato solo se il richiedente possiede i requisiti prescritti dal presente Regolamento.

3.1.3 La concessione ed il mantenimento della certificazione CICPND sono subordinati al pagamento di quanto specificato nell'apposito Tariffario.

3.1.4 Gli atti relativi alla certificazione in genere, sono svolti dal CICPND in maniera non discriminatoria e con garanzia di riservatezza verso terzi.

3.2 Il datore di lavoro deve presentare il candidato al CICPND, documentare la validità delle informazioni riguardanti il candidato, la formazione scolastica, l'addestramento e l'esperienza richiesta.

4 LIVELLI DI COMPETENZA

Secondo la normativa di riferimento UNI EN 473, una persona può essere certificata in uno dei tre seguenti livelli di competenza.

4.1 Livello 1

Una persona certificata di livello 1 in una o più prove e monitoraggio è qualificata ad effettuare operazioni nella prova certificata in base a istruzioni scritte e sotto il controllo di personale di livello 2 o di livello 3. Deve essere in grado di:

- a) installare, regolare e verificare la strumentazione e/o l'apparecchiatura di prova;
- b) effettuare le calibrazioni necessarie;
- c) eseguire le prove;
- d) registrare e classificare i risultati in relazione a criteri scritti;
- e) eseguire le modalità di installazione della strumentazione ed effettuare il collegamento tra la strumentazione e il sistema di acquisizione dati;
- f) redigere un rapporto sull'installazione e trasferire i dati acquisiti.

4.2 Livello 2

Una persona certificata di livello 2 in una o più prove o nel monitoraggio strutturale è qualificata per eseguire e condurre operazioni secondo procedure stabilite. Deve essere in grado di:

- a) misurare i seguenti parametri: forze, spostamenti, deformazioni, temperature, scegliendo la strumentazione e la modalità operativa più idonea a individuare le modalità di installazione della strumentazione prevista in funzione delle condizioni di lavoro;

- b) scegliere la modalità operativa della prova o del monitoraggio strutturale da utilizzare;
- c) definire i limiti di applicazione della prova o del monitoraggio strutturale per i quali la persona di livello 2 è qualificata;
- d) comprendere le norme e le specifiche di prova e monitoraggio e tradurle in istruzioni pratiche adattate alle condizioni reali di lavoro;
- e) regolare, tarare e verificare le apparecchiature e la loro installazione;
- f) effettuare e sorvegliare le prove e verificare la corretta installazione della strumentazione indicata nel progetto;
- g) interpretare e valutare i risultati in funzione delle norme, dei codici o delle specifiche da rispettare;
- h) redigere le istruzioni scritte di prova e di monitoraggio strutturale per il livello 1;
- i) svolgere e sorvegliare tutti gli incarichi propri di un livello 1;
- l) addestrare o guidare il personale di livello inferiore al livello 2;
- m) organizzare i risultati di una prova o di monitoraggio strutturale e redigere il relativo rapporto.

4.3 Livello 3

Una persona certificata di livello 3, in un determinata prova è qualificata per dirigere qualsiasi attività di prova e monitoraggio per la quale è certificato. Deve essere in grado di:

- a) assumere l'intera responsabilità della predisposizione del Sistema di Monitoraggio e del relativo personale alla realizzazione e gestione;
- b) assumere l'intera responsabilità di un laboratorio di prova e del relativo personale;
- c) stabilire e convalidare le tecniche, le procedure di prova e di monitoraggio strutturale;
- d) definire l'architettura del sistema di monitoraggio (manuale, automatico, misto), nonché le modalità di acquisizione dei dati;
- e) interpretare le norme, i codici, le specifiche e le procedure;
- f) stabilire le prove specifiche, e le procedure che è opportuno utilizzare.

Deve avere:

- a) conoscenza della strumentazione, delle apparecchiature di acquisizione dati, dei sistemi di trasmissione, dei software di gestione;
- b) la competenza per valutare ed interpretare i risultati in relazione alle norme, ai codici ed alle specifiche esistenti;
- c) la competenza a redigere un progetto di monitoraggio in accordo con il progettista di base alle specifiche richieste nonché a garantire l'intera gestione del sistema;
- d) una buona conoscenza pratica dei materiali. Deve inoltre poter scegliere metodologie di monitoraggio nonché tecniche per definire opportuni criteri di controllo;
- e) una conoscenza nei diversi campi di applicazione;
- f) la capacità di guidare il personale di livello inferiore al terzo.

5. CAMPI DI APPLICAZIONE E PROVE

5.1 I campi di applicazione, le prove e i sistemi di monitoraggio presi attualmente in considerazione dal CICPND ai fini della certificazione del personale di livello 1, di livello 2 e di livello 3, sono quelli già indicati nel punto 1.1.

5.1.1 La certificazione è rilasciata per ogni prova

6 AUTORIZZAZIONE AD OPERARE

Con il rilascio del certificato e del corrispondente tesserino, il CICPND attesta la qualifica della persona ma non conferisce nessuna autorità ad operare. Questa viene conferita dal datore di lavoro con un attestato scritto, basato sulla competenza dell'operatore, come specificato dal certificato, assumendosi la responsabilità dei risultati della prova o del monitoraggio. Se la persona certificata è un lavoratore autonomo o un datore di lavoro deve assumersi tutte le responsabilità sopra definite per il datore di lavoro.

7 REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME

Per essere ammesso agli esami, il candidato deve possedere i requisiti minimi di addestramento, di esperienza e di idoneità fisica definiti nel seguito.

7.1 Idoneità Fisica

Il candidato deve dimostrare di avere una capacità visiva soddisfacente, valutata da un oculista, un optometrista o altra persona abilitata alla professione medica. L'esito deve essere riportato su un attestato di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della richiesta d'esame; per candidati già in possesso di certificazione CICPND è sufficiente l'attestato di verifica annuale dell'acutezza visiva ancora in validità.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

7.1.1 Una visione da vicino, almeno da un occhio, con o senza mezzi correttivi, che permetta come minimo la lettura del numero 1 della scala Jaeger, o altra equivalente, a una distanza non inferiore a 30 cm.

7.1.2 Una visione dei colori sufficiente a permettere di distinguere e differenziare il contrasto tra i colori in riferimento al metodo per il quale si richiede la certificazione

7.2 Addestramento

7.2.1 Il candidato deve possedere le conoscenze necessarie per svolgere i compiti previsti nella misura e nell'estensione connesse al livello per il quale si certifica.

Le conoscenze devono essere:

a) generali di base relative a: nozioni di matematica e fisica, elettronica e elettrotecnica, al comportamento dei materiali, alle tecnologie dei processi di fabbricazione ed alla difettologia (in modo molto limitato per il livello 1); dovrà inoltre possedere conoscenze di base con i principali software di gestione dei dati;

b) generali e specifiche relative al metodo di prova, ai codici e norme che ne regolano l'applicazione.

7.2.2 La durata minima dell'addestramento in ore deve essere conforme a quanto stabilito nel prospetto I per il livello 1 ed il livello 2 tenendo conto che le ore di addestramento comprendono sia le lezioni tecniche sia le lezioni pratiche, che per l'accesso diretto al livello 2 è richiesto un numero di ore di addestramento pari alla somma di quelle indicate per il livello 1 e per il livello 2.

L'addestramento deve essere svolto sotto la guida e la responsabilità di un livello 3 nella prova relativa.

PROSPETTO I - REQUISITI MINIMI DI ADDESTRAMENTO

CAMPO DI APPLICAZIONE	LIVELLO 1 (ore)	LIVELLO 2 (ore)	LIVELLO 3 (ore) (*)
1. PROVE NON DISTRUTTIVE			
1.1 ULTRASONORE	20	30	36
1.2 SONORE	20	30	36
1.3 SCLEROMETRICHE	16	16	20
1.4 ELETTRMAGNETICHE	15	24	30
1.5 CHIMICHE IN SITO	16	16	20
1.6 DI PERMEABILITA'	16	16	20
1.7 DEL POTENZIALE DI CORROSIONE DELL'ARMATURA	25	32	40
1.8 DI ESTRAZIONE	16	16	20
1.9 DELLE TENSIONI RESIDUE	25	32	40
1.10 DI PENETRAZIONE	16	16	20
2. PROVE CON MARTINETTI PIATTI	30	40	45
3. PROVE DI CARICO	30	45	50
4. MONITORAGGIO STRUTTURALE			
4.1 MONITORAGGIO IN CAMPO STATICO	30	45	55
4.2 MONITORAGGIO IN CAMPO DINAMICO	45	50	70

(*) in caso di accesso diretto al livello 3, senza il possesso del certificato di livello 2 nel relativo metodo di prova.

7.2.3 Ai candidati che partecipano ai corsi per Prove Ultrasonore (UT), Sonore (SO), Elettromagnetiche (EL), del Potenziale di Corrosione dell'Armatura (PZ), delle Tensioni Residue (TR) che hanno già frequentato corsi per Prove Sclerometriche (SC), Chimiche in Sito (CH), di Permeabilità (PE), di Estrazione (ES) e di Penetrazione (PE) potranno essere abbonate 19 ore di corso.

7.2.4 Per i candidati di livello 3, in possesso del certificato di livello 2, non sono previsti specifici tempi d'addestramento, tenuto conto del loro potenziale scientifico e tecnico. La loro preparazione può avvenire oltre che attraverso corsi di aggiornamento anche con conferenze, giornate di studio, incontri e letture di pubblicazioni specializzate.

I candidati che richiedono l'accesso diretto al livello 3, e che pertanto non sono in possesso del certificato di livello 2, devono aver partecipato ad un corso tenuto da livelli 3 della durata indicata nel Prospetto I (*) ed avere sostenuto, presso un Centro d'Esami approvato dal CICIPND un esame pratico di livello 2 con una valutazione non inferiore al 70%.

7.3 Esperienza

7.3.1 L'esperienza deve essere pratica e ripetitiva, volta ad ampliare le conoscenze sulle diverse tecniche ed affinare l'abilità e la capacità di giudizio. Per i livelli 1 e 2 i tempi minimi di esperienza devono essere quelli definiti nel prospetto II tenendo conto che il numero di mesi di esperienza si basa su una settimana lavorativa di 40 ore. Quando una persona si qualifica direttamente al livello 2, senza passare dal livello 1, l'esperienza richiesta deve essere pari alla somma dei tempi richiesti per il livello 1 e per il livello 2.

7.3.1.1 Può essere riconosciuta l'esperienza maturata contemporaneamente in una o più prove con una riduzione dell'esperienza totale richiesta come segue:

- 2 prove: riduzione del 25% del tempo totale richiesto;
- 3 prove: riduzione del 30% del tempo totale richiesto;
- 4 prove: riduzione del 40% del tempo totale richiesto;
- 5 o più prove: riduzione del 50% del tempo totale richiesto.

In tutti i casi il candidato, per ognuna delle prove per le quali richiede la certificazione, deve avere una esperienza pari ad almeno la metà del tempo richiesto.

L'esperienza deve essere effettuata sotto la guida di una persona di livello 3 o 2.

PROSPETTO II - TEMPI MINIMI DI ESPERIENZA

CAMPO DI APPLICAZIONE	LIVELLO 1 (mesi)	LIVELLO 2 (mesi)	LIVELLO 3 (mesi)
1. PROVE NON DISTRUTTIVE	(*) certificazione non permessa alla classe di istruzione scolastica diversa dalla laurea, diploma universitario e maturità tecnica scientifica		
1.1 ULTRASONORE	3	9	48
1.2 SONORE	3	9	48
1.3 SCLEROMETRICHE	1	2	36
1.4 ELETTRICITÀ	2	3	48
1.5 CHIMICHE IN SITO	2	3	48
1.6 DI PERMEABILITÀ	1	2	36
1.7 DEL POTENZIALE DI CORROSIONE DELL'ARMATURA	2	3	48
1.8 DI ESTRAZIONE	1	2	36
1.9 DELLE TENSIONI RESIDUE	3	9	48 (*)
1.10 DI PENETRAZIONE	1	2	36
2. PROVE CON MARTINETTI PIATTI	2	6	48
3. PROVE DI CARICO	3	12	48 (*)
4. MONITORAGGIO STRUTTURALE			
4.1 MONITORAGGIO IN CAMPO STATICO	3	12	48 (*)
4.2 MONITORAGGIO IN CAMPO DINAMICO	4	16	60 (*)

7.3.2 Il prospetto III indica la riduzione dell'esperienza minima richiesta per il livello 3 in funzione dell'istruzione scolastica.

L'esperienza richiesta per la certificazione di livello 3 deve intendersi quella come operatore certificato di livello 2.

Può essere riconosciuta contemporaneamente l'esperienza in due o più prove con una riduzione dell'esperienza richiesta come segue:

- 2 prove: riduzione del 25% del tempo totale richiesto;
- 3 prove: riduzione del 30% del tempo totale richiesto;
- 4 prove: riduzione del 40% del tempo totale richiesto;
- 5 o più prove: riduzione del 50% del tempo totale richiesto.

In tutti i casi il candidato, per ognuna delle prove per le quali richiede la certificazione, deve avere una esperienza pari ad almeno la metà del tempo richiesto.

I candidati che richiedono l'accesso diretto al livello 3 devono possedere un'esperienza della durata doppia di quella indicata nel prospetto II ed aver maturato sul campo, con continuità, un'esperienza di un livello 2 comprovata da rapporti di prova.

PROSPETTO III - RIDUZIONE DEI TEMPI MINIMI DI ESPERIENZA PER CIASCUNA PROVA PER IL LIVELLO 3	
CLASSE DI ISTRUZIONE SCOLASTICA	RIDUZIONE DELL'ESPERIENZA
Dottorato di ricerca o master di settore universitario	50%
Laurea di 2° livello (5 anni) in Ingegneria o disciplina equivalente	35%
Laurea di 1° livello (3 anni) in Ingegneria o disciplina equivalente	35%

8 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

8.1 Certificazione di livello 3

Il richiedente deve inviare alla Segreteria del CICPND una richiesta di certificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento (Appendice C). La richiesta deve pervenire al CICPND entro i termini previsti nell'avviso periodico emesso e deve contenere i seguenti dati e/o informazioni:

- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione (società presso la quale lavora);
- elenco dei metodi per i quali intende certificarsi;
- possesso del certificato di livello 2 o attestazione del buon esito dell'esame pratico di livello 2;

- eventuali altre certificazioni o qualificazioni ottenute;
- classe di istruzione scolastica;
- prove per le quali intende sostenere l'esame di conoscenza generale di livello 2;
- accettazione del Regolamento CICPND.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) attestato di idoneità fisica come richiesto al punto 7.1 del Regolamento;
- b) curriculum dettagliato sull'attività svolta nella prova specifica;
- c) dichiarazione dettagliata sull'esperienza acquisita per ciascuna prova: data di inizio e termine delle varie esperienze, nominativo della società presso la quale si è conseguita l'esperienza. La dichiarazione deve essere firmata dal datore di lavoro;
- d) certificato di livello 2 o attestazione del buon esito dell'esame pratico di livello 2;
- e) titolo di studio
- f) ricevuta di versamento;
- g) numero due fotografie formato tessera con l'indicazione sul retro del nominativo del candidato;
- h) documentazione che attesti la sua preparazione teorica o l'attestazione del corso sostenuto, firmato da un livello 3, nel caso di accesso diretto;

8.2 Certificazioni di livello 1 e 2

Il richiedente deve inviare al Centro d'Esame prescelto una richiesta di certificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento (Appendici A e B). La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione (società presso la quale lavora);
- elenco delle prove e relativo livello per i quali intende certificarsi;
- campo di applicazione per ciascuna prova;
- eventuali altre certificazioni o qualificazioni ottenute;
- eventuale titolo di studio;
- accettazione del Regolamento CICPND.

Alle richieste devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) attestato di idoneità fisica come richiesto al punto 7.1 del Regolamento;
- b) dichiarazione dettagliata per ciascuna prova sull'addestramento conseguito, completo del numero di ore e del nominativo dei docenti. La dichiarazione deve essere firmata dal datore di lavoro o supportata da documenti comprovanti la partecipazione ai corsi con profitto.
- c) dichiarazione dettagliata sull'esperienza conseguita per ciascuna prova, completa della data d'inizio e di termine delle varie esperienze, nominativo della società presso la quale si è compiuta l'esperienza, nominativo della persona e relativo livello che ha fatto da guida. La dichiarazione deve essere firmata dal datore di lavoro.
- d) eventuale certificato di livello 1 per i livelli 2;
- e) numero due fotografie formato tessera l'indicazione sul retro del nominativo del candidato;

9 ESAME DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

9.1 Richiesta per il livello 3.

9.1.1 La documentazione presentata per l'ammissione all'esame di livello 3 è inviata, a cura della Segreteria, che opera i primi accertamenti sulla completezza, alla apposita Commissione d'esame. Quest'ultima ha la facoltà, per una volta sola, di far presente al richiedente eventuali carenze onde ottenere i dati necessari per l'ammissione. Se ancora detta documentazione risultasse incompleta, la domanda viene respinta.

9.1.2 L'esito finale della valutazione viene comunicato al richiedente; se l'esito è favorevole, vengono inoltre comunicati la data ed il luogo dello svolgimento degli esami.

9.2 Richieste per i livelli 1 e 2.

9.2.1 La completezza della documentazione presentata per gli esami di livello 1 e 2 viene controllata dal Centro d'Esame che farà presente al candidato le eventuali carenze entro un tempo massimo di 15 giorni.

9.2.2 Una valutazione sul contenuto della documentazione sarà effettuata dal Responsabile Tecnico del Centro e dovrà ottenere esito positivo prima di iniziare gli esami ed entro i tempi indicati. Il Centro d'Esami, completata la documentazione segnala, entro 15 giorni al candidato, l'accettazione della domanda e gli invia il calendario degli esami.

9.2.3 Tutta la documentazione presentata, assieme alla valutazione del Responsabile Tecnico del Centro ed alla documentazione degli esami, esclusa quella indicata al punto 19.2.4, dovrà essere inviata, tramite la Segreteria CICPND, alla Commissione Centrale Certificante per il rilascio o meno delle certificazioni.

10 ESAMI DI LIVELLO 3

Gli esami di livello 3 si svolgono presso la sede del CICPND.

Il CICPND emette, almeno una volta all'anno, un comunicato con la data presunta degli esami e quella di scadenza per la presentazione della domanda e relativa documentazione. Analogamente emette un comunicato con la data della ripetizione parziale degli esami da effettuare, di norma, a tre mesi dal termine della sessione ordinaria.

All'atto dell'esame i candidati devono essere in possesso di un documento di identità valido.

Il candidato che durante l'esame non si attiene alle regole o commette atti fraudolenti viene allontanato.

Il candidato che si presenta dopo la distribuzione del tema d'esame viene considerato ritirato.

10.1 Commissione d'Esame

La Commissione Centrale Certificante nomina una Commissione d'esame, che deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo del CICPND, composta da un numero di membri certificati al livello 3 atti a garantire almeno la disponibilità di 2 livelli 3 per ciascuna prova.

I commissari che concorrono alla formazione del candidato non possono esaminare o valutare le prove di esame dello stesso.

10.2 Struttura dell'Esame

10.2.1 L'esame di livello 3 si divide in due parti:

- a) Esame di base
- b) Esame di metodo

10.2.2 Per accedere all'esame di metodo il candidato deve preventivamente superare l'esame di base.

10.2.3 Le domande presentate ai candidati sono scelte dalla Commissione tra quelle approvate dal CICPND.

10.3 Esame di base

L'esame di base si suddivide in due parti:

10.3.1 Parte A

Essa comprende il seguente numero di domande a risposte multiple:

10.3.1.1 35 domande a risposte multiple sulla tecnologia e scienza dei materiali, sui processi di fabbricazione e sui difetti.

10.3.1.2 10 domande sul sistema di qualificazione e certificazione secondo la norma UNI EN 473 ed il presente Regolamento.

10.3.2 Parte B

Essa comprende un numero di 60 domande a risposta multipla sulla conoscenza di carattere generale di livello 2 suddivise su 3 campi di applicazione, 20 domande ciascuno.

10.3.3 L'esame di base ha una durata massima di 3 ore e 30 minuti.

10.3.4 Il candidato che ha superato l'esame di base ha tempo cinque anni per completare l'esame di metodo; un livello 3 che desidera estendere la propria certificazione ad altre prove non deve ripetere l'esame di base.

10.4 Esame di metodo

L'esame di metodo si suddivide in tre parti:

10.4.1 Parte C1 - Esame generale

Essa comprende un numero di 30 domande a risposte multiple per ciascuna prova riguardanti la conoscenza di livello 3 della prova.

10.4.2 Parte C2 - Esame specifico

Essa comprende un numero di 30 domande riguardanti l'applicazione della prova e così suddivise:

10.4.2.1 15 domande a risposte multiple.

10.4.2.2 15 domande a risposte aperte.

Le risposte aperte devono essere complete del calcolo e del procedimento

10.4.3 Parte C3 - Esame pratico

Essa comprende la stesura di una procedura che deve descrivere i parametri essenziali e le precauzioni da osservare nell'applicazione della prova. Per quanto concerne i sistemi di monitoraggio il candidato dovrà sviluppare le linee guida per la progettazione di un sistema di monitoraggio.

10.4.4 La durata massima prevista per l'insieme delle parti C1 e C2 è di 4 ore, per la parte C3 il tempo massimo concesso è di 4 ore a procedura.

10.5 Valutazione

Per ottenere la certificazione il candidato deve superare entrambi gli esami, di base e di metodo che sono valutati separatamente.

Le prove scritte a risposta multipla sono valutate in centesimi come percentuale delle risposte esatte sul totale delle domande.

10.5.1 Esame di base

La valutazione finale N_B dell'esame di base va calcolata come segue:

$$N_B = \frac{N_A + N_B}{2}$$

dove:

N_A è la valutazione della parte A dell'esame;

N_B è la valutazione della parte B dell'esame.

Per superare questa parte dell'esame il candidato deve ottenere almeno una valutazione di 70/100 in ognuna delle parti e una valutazione finale di almeno 80/100.

10.5.2 Esame di metodo

La valutazione finale N_E dell'esame di metodo va calcolata come segue:

$$N_E = \frac{N_{C1} + N_{C2} + N_{C3}}{3}$$

dove:

N_{C1} è la valutazione della parte C1 dell'esame;

N_{C2} è la valutazione della parte C2 dell'esame;

N_{C3} è la valutazione della parte C3 dell'esame.

La valutazione N_{C2} va calcolata con la seguente formula:

$$N_{C2} = 0,4 N_{Cm} + 0,6 N_{Ca}$$

dove:

N_{Cm} è la valutazione delle 15 domande a risposta multipla;

N_{Ca} è la valutazione delle 15 domande a risposta aperta;

Quest'ultima valutazione deve essere eseguita da almeno due esaminatori assegnando un punteggio in centesimi a ciascuna domanda ed eseguendo infine la media.

Deve essere valutata anche la forma e la presentazione della risposta.

Anche la valutazione delle procedure deve essere effettuata separatamente da due esaminatori che indicheranno la votazione in centesimi tenendo conto della completezza, della adeguatezza della tecnica di esame, della qualità del contenuto, della chiarezza e della forma.

NC3 sarà il risultato della media dei singoli giudizi e della valutazione delle procedure redatte.

Per superare questa parte dell'esame il candidato deve ottenere almeno una valutazione di 70/100 per ognuna delle parti ed una valutazione finale di almeno 80/100.

10.6 Verbale d'Esame

Al termine delle prove deve essere compilato un verbale firmato dal Presidente della Commissione d'esame che documenti lo svolgimento degli esami, le valutazioni e gli esiti. Il verbale deve essere controfirmato da tutti i componenti la commissione d'esame.

10.7 Tutta la documentazione di ciascun candidato ed il verbale d'esame vengono trasmessi dalla Segreteria CICPND alla Commissione Centrale Certificante per la delibera e ratifica della certificazione.

10.8 Comunicazione degli esiti

A ciascun candidato viene comunicato dalla Commissione l'esito della prova scritta di base prima dell'inizio della prova scritta di metodo. L'esito finale viene comunicato per iscritto, dalla Segreteria del CICPND, all'indirizzo indicato dal candidato.

10.9 Ripetizione dell'esame

Un candidato che non supera l'esame deve attendere il successivo comunicato del CICPND per ripresentarsi; se ne è stato escluso per motivi fraudolenti deve attendere almeno due anni.

10.9.1 Un candidato che non abbia superato la valutazione complessiva di 80/100, ma ha superato il 70/100 di ogni parte, può ripetere, una sola volta l'esame per un massimo di due parti purché entro i dodici mesi successivi.

10.9.2 Un candidato che non abbia superato l'esame avendo una valutazione, in una delle parti, minore di 70/100 pur con una valutazione finale uguale o superiore a 80/100, può ripetere, una sola volta, la parte non superata entro i dodici mesi successivi.

10.9.3 Un candidato che non superi una delle riprove deve rifare l'esame per intero.

10.9.4 Un candidato che intende avvalersi della facoltà della ripetizione parziale dell'esame deve darne comunicazione alla Segreteria CICPND entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito dell'esame.

11 ESAMI DI LIVELLO 1 E 2

Gli esami di livello 1 e 2 sono condotti presso uno dei Centri d'Esame approvati e controllati dal CICPND, a scelta del candidato.

Il Centro d'Esame riconosciuto deve comunicare al CICPND, con almeno trenta giorni di anticipo, la data dell'inizio della Sessione d'Esame, il programma e l'elenco provvisorio dei candidati con le prove richieste ed il relativo livello e la composizione alla commissione d'esame. Tale elenco dovrà pervenire in forma definitiva al CICPND prima dell'inizio dell'esame.

All'atto dell'esame i candidati devono essere in possesso di un documento di identità valido.

Il candidato che durante l'esame non si attiene alle regole o commette atti fraudolenti viene allontanato.

11.1 Commissione d'Esame

Per ciascuna Sessione, il Responsabile Tecnico deve nominare una Commissione d'esame composta da un adeguato numero di livelli 3, minimo due, tale da coprire tutte le prove richieste.

Il Responsabile Tecnico può essere uno dei Commissari d'esame.

L'eventuale rappresentante del CICPND fa parte integrante della Commissione d'esame con diritto di voto.

Gli esaminatori, che devono essere scelti tra quelli approvati dal CICPND, non devono essere coinvolti riguardo alla formazione professionale dei candidati per non comprometterne la riservatezza e l'imparzialità.

Non può essere un esaminatore colui che è stato un istruttore di un candidato oppure sia impiegato o lavori nella stessa azienda del candidato.

11.2 Struttura dell'esame

11.2.1 L'esame dei livelli 1 e 2 si divide, per ciascuna prova nelle seguenti tre parti:

- a) Esame generale
- b) Esame specifico
- c) Esame pratico

11.2.2 Gli esami scritti e pratici devono essere condotti e sorvegliati da almeno un esaminatore che può essere coadiuvato da uno o più assistenti posti sotto la sua responsabilità.

11.3 Esame generale

11.3.1 L'esame generale è scritto e comprende il numero minimo di domande a risposte multiple elencato nel seguente prospetto IV.

PROSPETTO IV- NUMERO DI DOMANDE GENERALI		
CAMPO DI APPLICAZIONE	LIVELLO 1	LIVELLO 2
1. PROVE NON DISTRUTTIVE		
1.1 ULTRASONORE	40	40
1.2 SONORA	40	40
1.3 SCLEROMETRICHE	20	20
1.4 ELETTRROMAGNETICHE	30	30
1.5 CHIMICHE IN SITO	30	30
1.6 DI PERMEABILITA'	20	20
1.7 DEL POTENZIALE DI CORROSIONE DELL'ARMATURA	30	30
1.8 DI ESTRAZIONE	20	20
1.9 DELLE TENSIONI RESIDUE	40	40
1.10 DI PENETRAZIONE	20	20
2. PROVE CON MARTINETTI PIATTI	30	30
3. PROVE DI CARICO	40	40
4. SISTEMI DI MONITORAGGIO		
4.1 MONITORAGGIO IN CAMPO STATICO	40	40
4.2 MONITORAGGIO IN CAMPO DINAMICO	40	40

11.3.2 Le domande presentate ai candidati sono scelte dalla Commissione dalla raccolta di domande generali a risposta multipla, approvate dal CICPND, riguardanti i principi della prova.

11.4 Esame specifico

11.4.1 L'esame specifico è scritto e comprende il numero minimo di domande a risposta multipla elencato nel seguente prospetto V.

PROSPETTO V- NUMERO DI DOMANDE SPECIFICHE		
CAMPO DI APPLICAZIONE	LIVELLO 1	LIVELLO 2
1. PROVE NON DISTRUTTIVE		
1.1 ULTRASONORE	30	30
1.2 SONORE	30	30
1.3 SCLEROMETRICHE	20	20
1.4 ELETTRROMAGNETICHE	25	25
1.5 CHIMICHE IN SITO	25	25
1.6 PERMEABILITA'	20	20
1.7 POTENZIALE DI CORROSIONE ARMATURA	25	25
1.8 ESTRAZIONE	20	20
1.9 TENSIONI RESIDUE	30	30
1.10 PENETRAZIONE	20	20
2. PROVE CON MARTINETTI PIATTI	25	25
3. PROVE DI CARICO	30	30
4. SISTEMI DI MONITORAGGIO		
4.1 MONITORAGGIO IN CAMPO STATICO	30	30
4.2 MONITORAGGIO IN CAMPO DINAMICO	30	30

- 11.4.2 Le domande presentate ai candidati sono scelte dalla Commissione d'esame dalla raccolta di domande specifiche, approvate dal CICPND, riguardanti le tecniche di prova applicate, la conoscenza dei prodotti da controllare, le norme ed i codici.
- 11.5 Esame pratico
- 11.5.1 L'esame pratico deve verificare l' idoneità di un candidato di livello 1 a:
- a) effettuare le regolazioni ed installazioni della strumentazione;
 - b) far funzionare le apparecchiature di prova e di monitoraggio in maniera appropriata;
 - c) eseguire le prove sui campioni richiesti;
 - d) registrare e classificare i risultati in accordo a istruzioni scritte;
 - e) compilare i moduli di installazione in maniera appropriata.
- 11.5.2 Per i candidati di livello 2 l'esame pratico deve verificare la capacità a:
- a) regolare, tarare e installare le apparecchiature di prova e monitoraggio;
 - b) far funzionare l'apparecchiatura di prova in maniera appropriata;
 - c) eseguire le prove sui campioni richiesti;
 - d) interpretare e valutare i risultati in funzione di una norma, di un codice, o di una specifica;
 - e) supervisionare l'esecuzione di installazione della strumentazione eseguita da un livello 1 verificandone la correttezza;
 - f) redigere le istruzioni per i livelli 1.
- 11.5.3 La prova pratica deve essere svolta su due campioni rappresentativi di ciascuna prova. I campioni devono essere significativi e devono essere scelti dalla Commissione d'esame da un gruppo di simulacri rappresentativi approvati dal CICPND. Il candidato di livello 1 deve solo seguire l'istruzione scritta data dall'esaminatore.
- 11.5.4 La prova pratica può comprendere alcune domande tecniche atte a chiarire dettagli, parametri, situazioni concernenti i problemi emersi durante la prova.
- 11.5.5 Per ciascuna prova i candidati di livello 2 devono redigere le istruzioni scritte per i livelli 1, per il controllo di un prodotto, manufatto o altro scelto dalla Commissione d'esame e inerente alla prova.
- 11.5.6 Il candidato può impiegare per l'esame pratico le proprie apparecchiature.
- 11.5.7 Il Responsabile Tecnico del Centro d'Esame deve, prima dell'inizio della prova, accertarsi che ciascuna apparecchiatura che verrà utilizzata per gli esami, risulti affidabile e tarata in conformità alle procedure applicabili.
- 11.6 Durata dell'esame
- 11.6.1 Il tempo concesso per l'esame generale deve avere una durata media di due minuti a domanda.
- 11.6.2 Il tempo concesso per l'esame specifico deve avere una durata media di 3 minuti a domanda.

11.6.3 Per l'esame pratico la durata massima deve essere di 1 ora per ogni campione per il candidato di livello 1 e di 2 ore per il livello 2.

11.6.4 Per la redazione, da parte dei candidati di livello 2, delle istruzioni scritte per il livello 1, il tempo massimo concesso è di due ore.

11.7 Valutazione

Le prove scritte a risposta multipla sono valutate in centesimi come percentuale delle risposte esatte sul totale delle domande.

11.7.1 Gli esami generale, specifico e pratico vanno valutati separatamente.
La valutazione finale N deve essere calcolata secondo la seguente formula:

$$N = 0,25 N_g + 0,25 N_s + 0,5 N_p$$

dove:

- N_g é la valutazione dell'esame generale
- N_s é la valutazione dell'esame specifico
- N_p é la valutazione dell'esame pratico

11.7.2 Per superare l'esame il candidato deve ottenere una valutazione di almeno 70/100 in ciascuna delle parti ed una valutazione finale di almeno 80/100.

11.8 Verbale d'esame

Al termine delle prove deve essere compilato un verbale firmato dal Responsabile Tecnico del Centro d'Esame che ne documenti lo svolgimento, le valutazioni e l'esito.
Il verbale deve essere controfirmato da tutti i componenti la Commissione d'esame.

11.9 Invio della documentazione al CICPND

11.9.1 Al termine degli esami, il Responsabile Tecnico del Centro d'Esame deve inviare al CICPND, per ciascun candidato, la seguente documentazione:

- a) tutta la documentazione presentata dal candidato assieme alla valutazione del Responsabile Tecnico del Centro d'Esame;
- b) la valutazione delle prove;
- c) il verbale d'esame

11.9.2 La suddetta documentazione è inviata, a cura della Segreteria del CICPND, alla Commissione Centrale Certificante che delibera e ratifica le certificazioni.

11.9.3 Il CICPND informa il Centro d'Esame sull'esito delle valutazioni a cui è pervenuta la Commissione Centrale Certificante.

11.10 Comunicazione degli esiti

11.11 Ripetizione dell'esame

Un candidato che non supera l'esame deve attendere non meno di trenta giorni per potersi ripresentare; se è stato escluso per motivi fraudolenti deve attendere almeno un anno.

- 11.11.1 Un candidato che non abbia ottenuto la valutazione complessiva di 80/100, ma ha superato il 70/100 di ogni parte, può ripetere, una sola volta, l'esame per un massimo di due parti purché entro i dodici mesi successivi.
- 11.11.2 Un candidato che non abbia superato l'esame avendo una valutazione, in una delle parti, minore di 70/100 pur con una valutazione finale uguale o superiore a 80/100, può ripetere, una sola volta, la parte non superata purché entro i dodici mesi successivi.
- 11.11.3 Un candidato che non superi una delle riprove deve rifare l'esame per intero.
- 11.11.4 Un candidato che intende avvalersi della facoltà della ripetizione parziale dell'esame deve darne comunicazione allo stesso Centro d'Esame entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito dell'esame.

12 CERTIFICAZIONE

La Segreteria del CICPND, sulla base delle risultanze della Commissione Centrale Certificante, rilascia i certificati ed i tesserini corrispondenti.

12.1 Il certificato deve contenere:

- numero di identificazione;
- dati anagrafici della persona certificata;
- livelli e prove certificati;
- campi di applicazione interessati
- data di certificazione;
- firma del Presidente del CICPND;
- riferimento al CICPND.

12.2 Il tesserino deve contenere:

- numero di identificazione;
- dati anagrafici della persona certificata;
- livelli e prove certificati;
- campi di applicazione interessati;
- data di certificazione;
- data di scadenza della validità della certificazione;
- fotografia della persona certificata;
- firma della persona certificata;
- firma del Segretario Generale del CICPND.
- riferimento al CICPND.

13 VALIDITÀ'

Il periodo di validità della certificazione è di cinque anni a partire dalla data indicata sul certificato e sul tesserino a condizione che non sussistano una delle seguenti cause che comportino, da parte del CICPND, la revoca della certificazione:

- una interruzione nell'applicazione della prova per un tempo totale superiore o uguale a tre anni, per il calcolo dell'interruzione non si prendono in considerazione i periodi di ferie, le assenze per malattia o per corsi di formazione di durata inferiore di un mese.
- una violazione evidente delle regole di comportamento professionale.
- una incapacità fisica a eseguire il proprio compito basato sull'esame dell'acutezza visiva, eseguito annualmente, sotto la responsabilità del datore di lavoro.
- un cambiamento della prova e del campo di applicazione non coperto da certificato senza aver superato l'esame supplementare relativo.

14 PROLUNGAMENTO

Allo scadere del primo periodo di validità o di ogni altro periodo seguente una ricertificazione, la certificazione può essere prolungata, per un successivo uguale periodo, mediante un "rinnovo".

L'ulteriore prolungamento della validità dopo un rinnovo deve essere eseguito mediante una "ricertificazione".

14.1 Rinnovo

Alla scadenza del primo periodo di validità, e successivamente ogni 10 anni, la certificazione può essere rinnovata, senza esami per un periodo di altri cinque anni a condizione che la persona certificata risponde ai seguenti requisiti:

- abbia superato l'ultimo esame annuale di acutezza visiva;
- abbia svolto attività continuativa nel campo in cui è certificata senza interruzioni superiori ad un anno; non vanno presi in considerazione i periodi di ferie o le assenze per malattia o per corsi di formazione;
- la certificazione non abbia subito revoche.

14.1.1 La persona certificata, per ottenere il rinnovo, deve fare domanda al CICPND, compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento (Appendici A, B e C) cinque mesi prima della scadenza.

La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione;
- elenco delle prove e relativo livello per le quali intende ottenere il rinnovo;
- accettazione del regolamento CICPND.

Alle richieste devono essere allegati i seguenti documenti:

- attestato di idoneità fisica che certifichi il superamento dell'ultimo esame annuale di acutezza visiva;
- la tessera originale;
- evidenza documentale sulla sua continuità lavorativa;

14.1.2 La documentazione presentata è inviata a cura della Segreteria del CICPND, che opera i primi accertamenti sulla completezza, alla apposita Commissione di Prolungamento.

14.1.3 Tutta la documentazione di ciascun candidato ed il parere della Commissione di Prolungamento vengono inviati, a cura della Segreteria, alla Commissione Centrale Certificante per la delibera e ratifica.

14.1.4 Se l'esito della Commissione Centrale Certificante è positivo, il CICPND trasmette al richiedente il nuovo tesserino.

14.2 Ricertificazione

Alla scadenza di ogni secondo periodo di validità, e successivamente ogni 10 anni, la certificazione può essere prolungata per un nuovo periodo di cinque anni mediante una "ricertificazione" che avviene secondo le modalità riportate nei punti seguenti.

14.2.1 Ricertificazione per i livelli 1 e 2

La persona che chiede la ricertificazione per un determinata prova deve soddisfare le condizioni già previste per il rinnovo e deve superare un esame pratico presso un Centro d'Esame approvato e controllato dal CICPND.

14.2.1.1 Il richiedente deve inviare al Centro d'Esame prescelto una richiesta di ricertificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento (Appendici A e B) cinque mesi prima della scadenza.

La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- attuale occupazione;
- elenco delle prove e relativo livello per le quali intende ottenere la ricertificazione;
- accettazione del regolamento CICPND.

Alle richieste devono essere allegati i seguenti documenti:

- attestato di idoneità fisica che certifichi il superamento dell'ultimo esame annuale di acutezza visiva;
- dichiarazione dei datori di lavoro che attestino la continuità lavorativa degli ultimi cinque anni;
- il certificato e la tessera originali;
- n. 2 fotografie formato tessera con l'indicazione sul retro del nominativo del candidato.

- 14.2.1.2 La completezza della documentazione viene controllata dal Centro d'Esame che farà presente al candidato le eventuali carenze.
Una valutazione sul contenuto della documentazione è effettuata dal Responsabile Tecnico del Centro d'Esame prima di iniziare la prova d'esame.
- 14.2.1.3 Il Responsabile Tecnico del Centro d'Esame nomina una Commissione d'Esame composta da un numero di livelli 3 tale da coprire tutti le prove richieste con un minimo di 2.
Gli esaminatori devono avere i requisiti indicati al punto 11.1.
- 14.2.1.4 Esame Pratico
Il candidato deve superare un esame pratico come indicato ai punti 11.5 e 11.6.
- 14.2.1.5 Valutazione
Per superare l'esame, il candidato deve ottenere una valutazione di almeno 80/100.
- 14.2.1.6 Verbale d'esame
Al termine della prova deve essere compilato un verbale firmato dal Responsabile tecnico del Centro d'esame che ne documenti lo svolgimento e la valutazione. Il verbale deve essere controfirmato da tutti i componenti la Commissione.
- 14.2.1.7 Documentazione e comunicazione degli esiti.
Vale quanto indicato ai punti 11.9 e 11.10.1.
- 14.2.2 Ricertificazione per i livelli 3
La persona che chiede la ricertificazione per un determinato metodo deve soddisfare le condizioni già previste per il rinnovo e deve superare un sistema di credito a punteggio, come di seguito indicato.
- 14.2.2.1 Il richiedente deve inviare presso la Segreteria del CICPND una richiesta di ricertificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento (Appendice C) cinque mesi prima della scadenza.
La richiesta deve contenere i seguenti dati:
- nome e cognome del candidato;
 - luogo e data di nascita;
 - luogo di residenza e numero telefonico;
 - attuale occupazione;
 - elenco delle prove per le quali intende essere ricertificato;
 - accettazione del regolamento CICPND.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- attestato di idoneità fisica che certifichi il superamento dell'ultimo esame annuale di acutezza visiva;
- dichiarazione del datore di lavoro che attesti la continuità lavorativa degli ultimi cinque anni;
- il certificato e la tessera originali;
- n. 2 fotografie formato tessera con l'indicazione sul retro del nominativo del candidato;
- l'allegato 1 al modulo della richiesta stessa corredato della necessaria documentazione.

- 14.2.2.2 La documentazione presentata dal candidato è inviata, a cura della Segreteria del CICPND che opera i primi accertamenti sulla completezza, alla apposita Commissione di Prolungamento che ha la facoltà, per una volta sola, di far presente al richiedente eventuali carenze.
- 14.2.2.3 La Commissione di Prolungamento assegna i punteggi come stabilito nel prospetto VI.
- 14.2.2.4 Per ottenere la ricertificazione il candidato deve ottenere un punteggio minimo di 30 negli ultimi 5 anni.
- 14.2.2.5 Riguardo alle operazioni suddette viene compilato un verbale firmato dal Presidente della Commissione di Prolungamento che viene inoltrato poi alla Commissione Centrale Certificante.
La valutazione della Commissione Centrale Certificante è successivamente comunicata per iscritto al candidato all'indirizzo ad opera della Segreteria del CICPND.
- 14.2.2.6 La Segreteria del CICPND, sulla base delle risultanze della Commissione Centrale Certificante, rilascia a ciascuna persona ricertificata un nuovo certificato ed un nuovo tesserino come previsto al punto 12 del presente Regolamento.

**PROSPETTO VI - SISTEMA DI CREDITO A PUNTEGGIO
PER LA RICERTIFICAZIONE AL LIVELLO 3**

Numero	Attività	Punti concessi per attività	Numero di punti per anno	Numero dei punti sui cinque anni precedenti la ricertificazione
		Max	Max	Max
1	Partecipazione a conferenze sulle Prove e Sistemi di Monitoraggio	1	3	8(a)
2.1	Partecipazione a comitati nazionali ed internazionali di normazione	1	3	8(a)
2.2	Coordinatore di comitati di normazione	1	3	8(a,b)
3.1	Partecipazione alle sessioni di altri comitati	1	3	8(a)
3.2	Coordinatore di sessioni di altri comitati	1	3	8(a,b)
4.1	Partecipazione alle sessioni di gruppi di lavoro legati alle prove	1	5	15(a)
4.2	Coordinatore di Gruppi di Lavoro legati alle Prove e/o a Sistemi di Monitoraggio	1	5	15 (a,b)
5.1	Relazioni o pubblicazioni tecnico/scientifiche relative alle Prove e/o Sistemi di Monitoraggio a giudizio della commissione	6	6	18(c)
5.2	Responsabile di un reparto industriale o di un reparto di laboratorio o di un Centro d'Esami	6	6	18(c)
6.1	Corsi di addestramento sulle Prove (ogni due ore)	1	6	30(d)
6.2	Esaminatore (per sessione di esame)	3	6	30(d)

Per essere ricertificato, è necessario acquistare un numero totale minimo di 30 punti su un periodo di 5 anni. Sarà ammesso un numero totale massimo di 10 punti per anno.

Note:

- a) numero massimo di punti per la partecipazione alle attività di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 = 20;
- b) i punti devono essere attribuiti sia come partecipazione che come coordinatore;
- c) qualora vi sia più di un autore, è l'autore principale che definisce il numero di punti per gli altri autori;
- d) attribuito unicamente per attività saltuarie e non per attività principale.

15 ESTENSIONE DELLA VALIDITA' AD ALTRE PROVE

- 15.1 La certificazione di livello 3 può essere estesa ad altre prove sulla base di quanto prescritto al punto 10.3.4.
- 15.2 Le certificazioni di livello 1 e 2 possono essere estese ad altre prove con un esame completo.

16 RICORSI

16.1 Generalità

- 16.1.1 I candidati alla certificazione o i possessori di certificati possono presentare ricorso al CICPND avverso alle sue decisioni riguardanti la non concessione, la sospensione e/o la revoca della certificazione.

16.2 Esame del ricorso

- 16.2.1 La Segreteria del CICPND sottopone i ricorsi alla Commissione Centrale Certificante che provvede ad istruire una pratica, acquisendo se necessario, ulteriori informazioni per la definizione del ricorso stesso, e ad esprimere il giudizio finale.
- 16.2.2 Le ragioni del ricorso ed il giudizio finale della Commissione Centrale Certificante devono essere trasmesse per informazione al Consiglio Direttivo del CICPND.

17 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI POSSESSORI DELLA CERTIFICAZIONE

- 17.1 Il personale certificato deve impegnarsi a rispettare le regole di comportamento professionale per il personale addetto alle prove.
- 17.2 I possessori della certificazione devono, a richiesta, fornire una copia del certificato ed operare entro i limiti del campo applicativo della certificazione.
- 17.3 I possessori del certificato devono comunicare tempestivamente al CICPND qualsiasi modifica o variazione, intervenuta dopo il rilascio del certificato, che possa in qualche modo inficiarne la validità e favorire le verifiche operate dal CICPND.
Il CICPND deve essere informato in caso di:
- cambiamento di resistenza
 - cambiamento del datore di lavoro
 - cambiamento delle capacità visiva.
- 17.4 La persona certificata deve conservare la registrazione dei reclami e ricorsi ricevuti dai propri clienti.
- 17.5 I possessori della certificazione possono pubblicizzare l'ottenimento purché sia fatto un corretto riferimento al numero del certificato, al campo di applicazione ed agli eventuali tipi di prova.

18 SORVEGLIANZA E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

- 18.1 Nel periodo di validità della certificazione, il CICPND attua una sorveglianza sul personale certificato al fine di verificare la permanenza dei requisiti originali e l'uso corretto della certificazione stessa.
- 18.2 La sorveglianza viene effettuata mediante:
- esame e valutazione della documentazione che il personale certificato è tenuto a presentare in occasione della richiesta di prolungamento;
 - verifica aggiuntiva decisa dalla Commissione Centrale Certificante anche in relazione ad eventuali segnalazioni documentate utilizzando dei livelli 3 rappresentanti il CICPND;
- 18.3 Qualora si verificano violazioni alle regole di comportamento professionale, usi scorretti dei certificati o inadempienze di pagamento degli oneri previsti, il CICPND può revocare la certificazione applicando l'apposita procedura.

19 DOCUMENTAZIONE

- 19.1 Tutta la documentazione inerente attività di certificazione è conservata dal CICPND in condizioni di riservatezza e di sicurezza, in modo organico e tale da facilitarne il reperimento.
La tempistica di conservazione della suddetta documentazione è di 10 anni dal decadimento della certificazione.
- 19.2 Fa parte della documentazione conservata:
- 19.2.1 Un elenco aggiornato di tutte le persone certificate.
- 19.2.2 I verbali d'esame di livello 3 e quelli dei Centri d'Esame per i livelli 1 e 2, comprese le valutazioni delle prove.
- 19.2.3 Un archivio personale per ogni persona certificata contenente:
- le domande di ammissione agli esami complete degli allegati;
 - i documenti di esame come i questionari, le risposte, le procedure scritte e le valutazioni per i livelli 3;
 - i documenti di rinnovo e di ricertificazione;
 - i certificati di idoneità fisica;
 - i documenti che danno l'evidenza oggettiva della continuità lavorativa;
 - copia dei certificati e tesserini rilasciati ai candidati;
 - copia della comunicazione dell'esito inviato ai candidati;
 - eventuali provvedimenti di revoca della certificazione.

19.2.4 I Centri d'Esame conservano, con riservatezza e per conto del CICPND, la seguente documentazione degli esami di livello 1 e 2:

- i questionari e le relative risposte;
- le istruzioni redatte dai candidati di livello 2;
- la descrizione dei provini, i rapporti sui risultati delle prove.

20 ELENCO PERSONE CERTIFICATE

20.1 Il CICPND mantiene aggiornato un elenco delle persone certificate, classificate per livello, campo di applicazione e prova, con riportati gli estremi delle certificazioni concesse o revocate.

20.2 Tale elenco è pubblico e viene trasmesso all'Organismo Nazionale di Accreditamento SINCERT ed agli Organismi Internazionali con i quali il CICPND ha accordi di riconoscimento reciproco.

21 RISERVATEZZA

Il CICPND garantisce la riservatezza, a tutti i livelli della propria organizzazione, sulle informazioni ottenute nel corso delle attività di certificazione, applicando le procedure interne all'uopo previste ed eseguendo un controllo all'accesso delle informazioni.

22 PERIODO DI TRANSIZIONE

Al fine di riconoscere le competenze già acquisite nel campo delle prove sul calcestruzzo e muratura, il CICPND emetterà a breve termine un bando per l'ottenimento della certificazione di livello 3 da parte di persone di riconosciuta competenza ed esperienza.



CICPND
CENTRO ITALIANO DI CERTIFICAZIONE
PER LE PROVE NON DISTRUTTIVE
E PER I PROCESSI INDUSTRIALI

Patrocinato da: CNR – ENEA – UNI
UNIV. LA SAPIENZA

Via C. Pisacane, 46
20025 Legnano MI
Tel. +39 0331 545600 – Fax +39 0331 543030
Web: www.cicpnd.it
E-mail: info@cicpnd.it; amm@cicpnd.it
C.F.e P.I. 09510020150
C.C.I.A.A. di Milano R.E.A. n° 1642965



CODICE DI ETICA PROFESSIONALE PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ESECUZIONE DI PROVE E MONITORAGGIO SULLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO, CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO, MURATURA E STRUTTURE METALLICHE

1 Generalità

- 1.1 La certificazione nel settore dell'esecuzione di prove e monitoraggio sulle strutture in calcestruzzo, calcestruzzo armato e precompresso, muratura e strutture metalliche, viene rilasciata dal CICPND ai tecnici in possesso dei requisiti descritti nelle proprie procedure e che svolgono la propria attività nel rispetto di quanto previsto nel presente codice.
- 1.2 Il tecnico certificato è tenuto a mantenere aggiornato il proprio livello di conoscenze teoriche e pratiche e deve svolgere la propria attività professionale tenendo nella dovuta considerazione la sicurezza delle persone e delle cose.
- 1.3 Il tecnico certificato deve agire in materia professionale con la massima correttezza sia nei confronti del proprio datore di lavoro, sia nei confronti del CICPND, sia nei confronti della persona o ditta nel cui interesse vengono effettuate prove e monitoraggio sulle strutture in calcestruzzo, calcestruzzo armato e precompresso, muratura e strutture metalliche.

2 Senso di responsabilità nel comportamento

- 2.1 La persona certificata nel settore dell'esecuzione di prove e monitoraggio sulle strutture in calcestruzzo, calcestruzzo armato e precompresso, muratura e strutture metalliche, deve essere cosciente che la sua opera riveste una grande importanza per la sicurezza delle persone e delle cose; pertanto il suo eventuale giudizio sui manufatti controllati deve derivare dalla convinzione che siano stati messi in opera tutti i mezzi tecnici necessari per garantirne la rispondenza alle norme di controllo previste per assicurarne l'affidabilità. Pertanto, nel caso in cui abbia fondati motivi che l'affidabilità possa risultare pregiudicata, deve:
 - notificare la situazione a chi di competenza;
 - rifiutare di accettare responsabilità per quanto riguarda il processo e le relative documentazioni;
 - se necessario, troncare i propri rapporti con il datore di lavoro e con la persona o ditta interessata alle prove.
- 2.2 Il tecnico certificato deve inoltre:
 - assumere incarichi di lavoro soltanto per i compiti nei quali abbia sufficienza e specifica esperienza;

- essere completamente oggettivo nel campo professionale in ogni rapporto, dichiarazione o testimonianza nei quali dovrà includere tutte le pertinenti informazioni, evitando tutte le omissioni che potrebbero condurre ad un'interpretazione equivoca od errata;
- esprimere la propria opinione come teste – o in pubblico – su argomenti riguardanti l'esecuzione di prove e monitoraggio sulle strutture in calcestruzzo, calcestruzzo armato e precompresso, muratura e strutture metalliche, soltanto quando tale opinione sia fondata su un'adeguata conoscenza dei fatti, su un patrimonio di conoscenze tecniche nella materia specifica e avendo la convinzione dell'accuratezza e correttezza della propria testimonianza;
- su argomenti riguardanti l'esecuzione di prove e monitoraggio sulle strutture in calcestruzzo, calcestruzzo armato e precompresso, muratura e strutture metalliche, non deve rilasciare dichiarazioni o formulare critiche che siano suggerite o pattuite con la parti interessate, a meno che premetta esplicitamente la identità propria e quella delle parti in favore delle quali interviene e dichiara l'esistenza di ogni eventuale proprio legame di interessi nella materia trattata.

3 Conflitti d'interesse

La persona certificata deve:

- evitare situazioni che lo possano porre in conflitto di interessi con il proprio datore di lavoro o con il proprio cliente; quando inevitabile, deve far presente ad essi le circostanze;
- immediatamente informare il suo datore di lavoro o il suo cliente di ogni privato interesse o di circostanze che potrebbero influire sul suo giudizio o sulla qualità delle sue prestazioni;
- non accettare compensi, finanziari o di altra natura, da più di una parte, per servizi relativi ad una stessa opera, a meno di non farlo apertamente o con l'apporto esplicito delle parti interessate;
- non richiedere né accettare compensi, diretti o indiretti, da ditte o loro agenti che abbiano rapporti con il suo cliente o datore di lavoro in relazione al lavoro di cui sia responsabile;
- se svolge le sue funzioni per incarico ufficiale dell'autorità, non esaminare né approvare un lavoro effettuato nel quale egli sia stato comunque coinvolto.

4 Acquisizione ed assegnazione di incarichi

La persona qualificata deve:

- accettare incarichi professionali soltanto sulla base della propria qualificazione e competenza;
- non offrire o richiedere indebiti compensi diretti o indiretti per l'assegnazione di incarichi professionali;
- non presentare, né permettere che sia presentata, una decisione falsata dei propri titoli accademici o professionali; non falsare il proprio grado di responsabilità professionale nel precedente impiego;
- non rappresentare falsamente fatti o persone con l'intenzione di esaltare il proprio lavoro e la propria qualificazione, nella documentazione riferentesi alla richiesta di impiego.

5 Condotta non corretta

La persona certificata non deve:

- firmare documenti relativi a lavori di cui non abbia personale e professionale conoscenza o diretto controllo e responsabilità;
- associarsi con persone o ditte che egli sappia, o abbia ragione di ritenere, abbiano in corso affari o lavori professionali di natura non corretta o fraudolenta.

6 Violazione del codice

- 6.1 Ogni violazione di questo codice può comportare il decadere della certificazione e il suo ritiro da parte del CICPND.
- 6.2 Una condanna per reato o la revoca o sospensione dell'attività professionale decretata da parte di altre Autorità o Associazioni professionali possono essere considerate violazioni di questo Codice.



CICPND
CENTRO ITALIANO DI CERTIFICAZIONE
PER LE PROVE NON DISTRUTTIVE
E PER I PROCESSI INDUSTRIALI

Patrocinato da: CNR – ENEA – UNI
UNIV. LA SAPIENZA

Via C. Pisacane, 46
20025 Legnano MI
Tel. +39 0331 545600 – Fax +39 0331 543030
Web: www.cicpnd.it
E-mail: info@cicpnd.it; amm@cicpnd.it
C.F.e P.I. 09510020150
C.C.I.A.A. di Milano R.E.A. n° 1642965



PRS N° 012 C
SGQ N° 064 A
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreement

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196

Vi informiamo che, per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso, il CICPND verrà in possesso di Vostri dati qualificati come personali dal D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196 (privacy).

La legge in oggetto prevede innanzitutto che chi effettua trattamento di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento: esso deve avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti.

In ossequio a tale norma Vi forniamo le seguenti informazioni:

NATURA DEI DATI TRATTATI

Trattiamo i vostri dati anagrafici e fiscali, che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali in essere o futuri con la Vostra Società.

Per effettuare determinati trattamenti di taluni dati, è previsto che ci accordiate il consenso di trattamento. Qualora fosse Vostra intenzione accordarcelo, Vi preghiamo di restituirci firmata l'apposita dichiarazione che troverete in calce alla presente.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Vostri dati vengono trattati in relazione alle esigenze di certificazione ed ai conseguenti obblighi legali e fiscali.

I dati verranno trattati per la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di mezzi informatici e telematici.

OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI

Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta l'impossibilità di instaurare o di proseguire il rapporto, nel limite in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I Vostri dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:

- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto del CICPND in relazione alle finalità sopra enunciate.

I VOSTRI DIRITTI

In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, che per Vostra comodità riportiamo integralmente

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità di trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO

La sottoscritta Società dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.vo 196/2003, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati in Vostro possesso.

Luogo e data

Cognome Nome

Firma
